

STATUTO

PIMLICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP
VIA LEONARDO DA VINCI 40

Numero REA: TP - 197160

Codice fiscale: 01931130387

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"

all'atto rep. n. 2380

raccolta n. 1952

STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"PIMLICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa, denominata: "PIMLICO società cooperativa sociale". Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di "PIMLICO s.c.s.".

Art. 2 - Sede

La sede è fissata nel Comune di Castellammare del Golfo (TP). Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 4 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 5 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dalla legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla normativa regionale di attuazione, riguardante la disciplina delle cooperative sociali. In quanto cooperativa sociale essa rientra tra le Imprese Sociali di cui al D. Lgs. 112/2017 e s.m.i. e gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale e oggetto

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla legge n.381/91, è retta con i principi della mutualità, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività diverse, (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi.

La cooperativa si propone di svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento

dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A tal fine la cooperativa potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- progettazione, cura, manutenzione, ristrutturazione, recupero o costruzione di beni architettonici;
- recupero materiali e beni in genere, progettazione, lavorazione, magazzinaggio, utilizzo e impiego degli stessi ed eventuale locazione a terzi o vendita;
- la progettazione, promozione e organizzazione di convegni, assemblee, spettacoli, mostre, fiere, concerti, manifestazioni, di attività editoriale e culturali ivi compresa la progettazione e realizzazione dei relativi spazi e strutture, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- la prestazione di servizi vari quali amministrativi, tecnici, logistici, di segreteria, di gestione pratiche amministrative a enti pubblici e privati, imprese e professionisti ivi compresa la concessione in uso o locazione di beni strumentali agli stessi;
- promozione turistica, ambientale, culturale e storica del territorio;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione o di attività didattiche ed educative di ogni genere;
- la gestione di strutture e case di accoglienza, di studenti, e strutture ricettive in genere, la prestazione di servizi turistici e alberghieri, e la somministrazione alimenti e bevande;
- la prestazione di servizi ad enti pubblici e a privati, ivi compresi la gestione di musei, di parcheggi e autorimesse, vigilanza e guardiania e la progettazione di spazi e strutture;
- la gestione di centri di lavoro per la produzione e commercializzazione di manufatti in genere;
- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di beni e prodotti di tutte le categorie merceologiche;
- la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la riproduzione di bestiame, l'acquacoltura, la trasformazione, la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento;
- l'esercizio di attività professionali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva di persone socialmente svantaggiate mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività;
- la produzione di servizi di trasporto, trasloco, facchinaggio, fattorinaggio, pulizia, carico, scarico, logistica, manutenzione, giardinaggio, confezionamento, lavorazioni per conto terzi, servizi all'ambiente, raccolta differenziata,

lavori edili in genere;

- acquisizione commesse di progettazione, costruzioni, edilizia e di impiantistica in genere e in tutti i loro campi e attività ad esse inerenti e connessi quali lavori edili di costruzione, demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, installazione, manutenzione e riparazione impianti elettrici ed elettronici, impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, di aspirazione centralizzata, impianti frigoriferi, trattamento acque, impianti per la distribuzione del gas, impianti antincendio, lavori di intonacatura e stuccatura, posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, rivestimento di pavimenti e muri, tinteggiatura, nonché ogni altra opera di completamento, manutenzione e ristrutturazione degli edifici e la fornitura dei materiali, delle attrezzature, degli impianti e dei prodotti finiti relativi alle citate attività;

- reinserimento di persone in condizione di disagio sociale mediante la realizzazione di laboratori o l'acquisizione di commesse o gestione di attività per attività di addestramento, avviamento e inserimento lavorativo e la cooperazione e collaborazione con cooperative sociali;

- la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti dettati dalla legge vigente in materia;

- attività e servizi di assistenza, di orientamento, formativi ed educativi rivolti principalmente, ma non in via esclusiva, ai minori, agli allievi delle scuole di ogni genere e grado, a soggetti in stato di disagio ambientale e sociale e a rischio di devianza, a disoccupati ed inoccupati, a disabili fisici e mentali, a detenuti, ad anziani, persone affette da dipendenze, a persone bisognose di intervento sociale e a soggetti appartenenti a fasce deboli anche attraverso la promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative o centri di aggregazione giovanile e case di accoglienza, strutture residenziali, semi-residenziali o diurne, anche al fine di recuperare soggetti in stato di disagio sociale ed ambientale ed a rischio di devianza.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi,

economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e partecipare a gare di appalto nonché svolgere qualsiasi attività e ogni opportuna operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale che il consiglio di amministrazione riterrà conforme all'oggetto sociale.

La cooperativa potrà stabilire rapporti di collaborazione con altre cooperative o consorzi aventi scopi sociali affini, potrà aderire e integrarsi con le altre organizzazioni perseguitanti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e aderire a gruppi cooperativi paritetici, potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e privati e dalle Comunità Europee.

La Cooperativa si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO IV

Soci

Art.7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore a tre. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali e tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non compresi gli enti collettivi che abbiano tra i propri scopi sociali finalità di promozione della persona umana.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

Soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni, anche terzi, persone fisiche e non, denominati soci sovventori, che investano capitali nell'impresa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che comunque siano in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i

falliti e non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'eventuale rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Nel caso in cui l'aspirante socio sia una persona giuridica la domanda dovrà contenere, in luogo degli elementi di cui al precedente sub a), l'indicazione della denominazione e ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale, della partita iva, dell'iscrizione al Registro delle imprese.

Art. 9 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-

ministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 11 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce

sce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30 per cento di quello previsto per i soci ordinari. I soci speciali godono del diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, in assemblea non possono rappresentare altri soci. Non possono essere eletti amministratori né esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-

strativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- e) che, in qualunque modo, arrechi danni o discredito alla cooperativa;

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamen-

to di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V

Strumenti finanziari

Art. 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con la stessa delibera o con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1). dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a. da un numero illimitato di quote sociali il cui valore non può essere inferiore a euro 25,00 (venticinque) e comunque non superiore al massimo consentito dalla legge;
- b. dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da quote il cui valore non può essere inferiore a € 50,00.= (cinquanta);

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle

deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni sono ripartiti tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo

di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti

dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 19;

d) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori o ai possessori di strumenti finanziari, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 21 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 22 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci

almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera o comunicazione via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 18 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le decisioni che riguardano:

le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;

le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,

la deliberazione dell'assemblea deve essere verbalizzata da un notaio.

Art. 24 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ri-storno e la destinazione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 25 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 26 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 11 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 11 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe.

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-

stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 28 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe.

SEZIONE III - Organo di controllo

Art. 31

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo che può essere costituito dal collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea o da un sindaco unico.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-

la società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi di legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 32 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera di Commercio di Trapani.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 35 - Requisiti di mutualità prevalente

La cooperativa opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2514 del codice civile e pertanto vige:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione.

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le nor-
me del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla co-
operazione.

F.to: Diego Massimo Lo Porto; Caterina Brucia Notaio.

20 di **20**